



ORIGINALE

+

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Bando di gara integrale

Affidamento servizio di vigilanza ambientale e venatoria ai sensi dell'art. 44 della L. R. n. 33/97

CUP: B49E12001630003 – CIG: 4486505D09

1) ENTE APPALTANTE: Provincia Regionale di Messina, Corso Cavour, – 98122 Messina – P.I. 80002760835 - Tel.090 -7761632 Fax 090-7761661 – profilo di committenza: www.provincia.messina.it.

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.vo n. 163/06 nel testo coordinato con la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. (di seguito definito Codice) e con le modalità di aggiudicazione previste dall'art. 83 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa compresa la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86 come specificato negli atti di gara.

3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO:

a) Luogo di svolgimento del servizio: Il servizio dovrà espletarsi, esclusivamente, nell'ambito del territorio della Provincia di Messina.

b) Descrizione: Servizio relativo all'attività di vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne, tutela della fauna, salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale compresa la vigilanza antincendio del territorio provinciale.

In conformità alle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente CUP: **B49E12001630003 – CIG: 4486505D09**

c) Importo complessivo del servizio: € 630.000,00 di cui: € 420.693,787 di costi fissi non soggetti a ribasso, € 172.980,345 di spese variabili e utile di esercizio ed 36.325,872 di Iva (21%), per 120 giorni, per un totale di ore lavorate di: 23.281,3385. Si precisa che non sussistono costi della sicurezza, da non assoggettare al ribasso d'asta, poiché non si è reso necessario procedere alla redazione del DUVRI (art. 26, c. 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), data la palese assenza di rischi interferenti. Resta ferma l'applicazione del disposto dell'art. 87, comma 4, secondo periodo, del Codice per il quale l'Operatore deve indicare in sede di offerta i propri costi per la sicurezza ai fini dell'eventuale valutazione dell'anomalia.

d) Le condizioni del servizio, la descrizione, le caratteristiche tecniche ed economiche nonché gli oneri connessi sono dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico allegato al presente Bando di gara sotto la lettera "ALL. 1".

e) Il capitolato d'oneri, il progetto di vigilanza, il presente bando di gara sono consultabili presso l'ufficio Protezione Patrimonio Naturale della Provincia Regionale di Messina, sito in Via S. Paolo is. 361, tutti i giorni lavorativi dalle ore 10,30 alle 12,00; detti atti sono, altresì, disponibili sul sito informatico dell'Ente al link: <http://www.provincia.messina.it>

Informazioni potranno essere richieste all'ufficio competente al recapito telefonico:090-7761632.

In conformità all'art. 66 del Codice, il bando di gara, il capitolato d'oneri ed il progetto di vigilanza, saranno pubblicati sul sito informatico ed all'Albo Pretorio on line della Provincia Regionale di Messina (www.provincia.messina.it).

f) Termine di consegna: Il servizio dovrà essere effettuato con le modalità specificate nell'art. 6 del Capitolato tecnico. Per i ritardi e le penali si rinvia a quanto previsto dall'art. 18 del ripetuto Capitolato.

g) Corrispettivo e pagamento: per quanto riguarda il corrispettivo del servizio e le modalità di pagamento si rinvia a quanto stabilito in merito nel capitolato tecnico.

h) Contribuzione Autorità: Contributo all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell'Autorità medesima del 03 Novembre 2010 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di €35,00. – CUP: **B49E12001630003** – CIG: **4486505D09**

Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

1) on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express, collegandosi al portale web "Servizio riscossione", all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare ed allegare, a pena di esclusione, all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "servizio di Riscossione".

2) In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale all'offerta.

5) CAUZIONI:

a) provvisoria: l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria di valore pari al 2% del base di gara (I.V.A. esclusa), prestata con i criteri e le modalità di cui all'art. 75 del Codice degli Appalti; in particolare, si richiede, a pena di esclusione, che la garanzia: indichi un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, risulti operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

Dovrà altresì prevedere, a pena di esclusione, l'impegno del garante a rinnovare per un ulteriore periodo di 120 gg. la stessa qualora, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta dovrà, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, per l'esecuzione del servizio, di cui all'art. 113 del Codice degli Appalti in favore della stazione appaltante.

Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 75, comma 7, del Codice (riduzione del 50% della cauzione e garanzia fideiussoria per le imprese certificate UNI EN ISO 9000). A tal fine, l'impresa deve produrre dichiarazione sostitutiva della certificazione prescritta dall'articolo sopra richiamato, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure autocertificare, ai sensi di legge, il possesso di detta certificazione.

Si precisa inoltre che, nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.

6) POLIZZE ASSICURATIVE: il capitolato tecnico all'art. 25 prevede a carico dell'Operatore economico, prima della stipula del contratto, la produzione di una copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile verso terzi (a persone e/o cose);

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di ordine speciale di cui al successivo punto 8).

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

A) Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla partecipazione, ai sensi dell'art. 38 del Codice alla gara i concorrenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Nel caso di operatori economici previsti dall'art. 34, comma 1, lett. b, c, d, e, f, f-bis del Codice, i requisiti del punto "A" devono permanere in capo al consorzio ed al consorziato che esegue la prestazione oppure in capo al mandatario ed al mandante e nel caso di dichiarazioni sostitutive, le stesse devono essere rese dal consorzio e consorziato che esegue la prestazione oppure dal mandatario e dal mandante.

B) Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in relazione all'appalto da eseguire, debbono comprovare l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A., a pena di esclusione, e che l'attività esercitata rientra in quella dei servizi oggetto dell'appalto.

Oltre all'iscrizione camerale come sopra specificata, il concorrente, al fine di garantire la propria capacità professionale a gestire guardie particolari giurate addette alla vigilanza ambientale e venatoria, deve dare dimostrazione di essere in possesso delle autorizzazioni alla vigilanza ambientale e venatoria.

Tutta la documentazione del punto "B" può essere prodotta in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del richiamato D.P.R., qualora si tratti di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione.

Nel caso di Operatori Economici di cui all'art. 34, comma 1, lett. b, c, d, e, f, f-bis del Codice, i requisiti del punto "B" devono permanere in capo al consorzio ed al consorziato che esegue la prestazione oppure in capo al mandatario ed al mandante.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria

1. I concorrenti devono, produrre le dichiarazioni di almeno due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.vo 1/9/1993 n. 385, attestanti che la capacità economica e finanziaria dell'Operatore economico è idonea ad assumere gli impegni commisurati al valore dell'appalto in oggetto.

Nel caso di Operatori Economici di cui all'art. 34, comma 1, lett. b, c, del Codice i requisiti del punto "C" devono permanere in capo al consorzio che esegue la prestazione.

Nel caso di Operatori Economici di cui all'art. 34, comma 1, lett. d, e, f, fbis del Codice, i requisiti del punto "C" devono essere posseduti cumulativamente dal consorzio o dal raggruppamento a condizione che il consorzio che esegue la prestazione oppure il mandatario possieda la quota maggioritaria.

Nel caso di concorrenti stranieri, varrà la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi dell'U.E. e gli importi, ove risultassero espressi in valuta diversa dall'euro, dovranno essere convertiti in euro.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

D) Requisiti di capacità tecnica-organizzativa

Il concorrente – ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii.:

1. deve dichiarare di aver eseguito servizi **analoghi a quelli in appalto**, negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, per importo pari a quello totale d'appalto, specificando con apposito elenco: importi, date e destinatari pubblici o privati. Se trattasi di servizi in favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono provati, a pena di esclusione, solo da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi o a mezzo di copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii; se trattasi di servizi prestati a privati l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente che dovrà altresì motivare l'impossibilità del privato di attestare (si considerano gli importi imponibili ed è esclusa l'IVA);

E) Ulteriori Dichiarazioni

Il concorrente deve dichiarare:

1. quanto risulta nel proprio certificato dei carichi pendenti penali e nel proprio casellario giudiziale generale; tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
2. di aver preso integrale conoscenza dell'appalto oggetto del servizio, nonché delle norme contenute nel bando, nel disciplinare di gara e relativo capitolato tecnico, di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni, condizioni, oneri, clausole e modalità contrattuali e di aver valutato tutte le circostanze che possono influire sul costo del servizio quali: condizioni locali, comprese viabilità ed accesso, giudicando l'importo previsto a base d'asta, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta che si accinge a fare;
3. di obbligarsi ad effettuare la prestazione nei termini previsti negli atti di gara giudicando realizzabile il servizio in appalto ed in particolare di svolgere il servizio secondo la programmazione da concretizzarsi a norma dell'art. 12 dello stesso Capitolato;

4. di obbligarsi ad assolvere a tutti gli oneri dell'art. 15 dello stesso Capitolato con particolare riguardo alla prescrizione di provvedere all'assunzione dei dipendenti, già impegnati nello svolgimento del servizio, se in possesso dei requisiti, nella misura massima consentita dalle esigenze organizzative dell'impresa affidataria;

5. di autorizzare la Provincia Regionale di Messina, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità inerenti le procedure di gara;

6. che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.

7. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato di quanto occorrente per effettuare le attività previste dal capitolato tecnico;

8. che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;

9. che per l'appalto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme e per quanto espressamente previsto dall'art. 22 del Capitolato Tecnico, intende/non intende avvalersi del subappalto e, nel caso affermativo, indica le parti del servizio da subappaltare;

10. di essere vincolato all'offerta presentata per un periodo di 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prorogabile su richiesta, a mezzo e-mail della Stazione Appaltante, nel caso in cui non sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, per un ulteriore periodo di 120 giorni;

11. l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax, a pena di esclusione, ai quali va inviata la richiesta di cui all'articolo 48-comma 1 del Codice degli appalti;

12. che in ordine agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori dipendenti allega, a pena di esclusione, valido D.U.R.C. o, solo per il caso di soggetti iscritti all'INAIL ma con P.A.T. non attive, certificazione di regolarità previdenziale rilasciata dall'INPS (sono ammesse le fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso) di data non anteriore a mesi tre rispetto al termine per la presentazione delle offerte **oppure rendere la dichiarazione sostitutiva in sostituzione del D.U.R.C.**

13. il contenuto della dichiarazione sostitutiva ai fini del rispetto:

- del protocollo di legalità vigente in Sicilia "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006);

- del "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" condiviso dalla G.R. con deliberazione n. 514 del 04/12/2009;

- della direttiva del Ministro dell'Interno N. 4610 del 23/06/2010;

- delle disposizioni antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di Operatori Economici di cui all'art. 34, comma 1, lett. b, c, d, e, f, fbis del Codice, le dichiarazioni del punto "E" devono essere rese dal consorzio e dal consorziato che esegue il servizio oppure dal mandatario e dal mandante. Inoltre, con specifica dichiarazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate e, nel caso di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal D. Lgs.vo 163/06 e ss.mm.ii.

I requisiti di cui ai precedenti punti 8-A-B-C-D-E), ad eccezione di quello del punto 8.C.2), sono autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., Eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese, a discrezione del concorrente allegandosi fogli a parte c, per casi previsti, è applicabile il comma 5 dell'art. 38 del Codice dei Contratti.

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Si procederà all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 comma 1) del D. L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa su un max di 100 punti secondo gli elementi di valutazione riportati di seguito:

Componente progettuale ed organizzativa	max punti 60
Componente economica	max punti 40

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e in aumento. L'Ente appaltante procederà, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. N. 163/2006, alla verifica delle offerte anormalmente basse.

La Commissione effettuerà la valutazione a suo insindacabile giudizio, secondo i criteri sotto indicati (fino ad un massimo di 100 punti) distinti come segue:

1. Componente progettuale ed esperienza: punteggio Max punti 60

- a) Progetto migliorativo: punteggio **Max punti 48**
- b) Aggiornamento e riqualificazione del personale: punteggio **Max punti 2**
- c) Attrezzatura, mezzi tecnici, materiali: punteggio **Max punti 3**
- d) Esperienza maturata: per l'espletamento del servizio di vigilanza venatoria ed ambientale negli anni precedenti per conto di Enti pubblici, in ragione di 1 punto per anno o frazione superiore a mesi 6 (sei) **Max punti 7**

2. Componente economica: punteggio Max punti 40

Sull'importo a base d'asta di € 172.980,345 i concorrenti dovranno produrre offerta percentuale di ribasso. L'attribuzione del punteggio assegnando **punti 2 per ogni punto percentuale di ribasso** sino ad un massimo di 40 punti. Il calcolo si effettuerà tenendo conto della cifra intera del ribasso con troncatura dei decimali.

10) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: per partecipare alla procedura aperta i concorrenti dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, in plico sigillato, i documenti prescritti entro e non oltre le ore 10,00 del 27/09/2012. Da tale termine decorrono i 60 (sessanta) giorni di periodo minimo di vincolo dell'offerta del concorrente. E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, pena l'irricevibilità degli stessi, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 nei giorni lavorativi dell'Ente Provincia, all'ufficio di Protocollo Generale, che ne rilascerà apposita ricevuta, su copia fotostatica prodotta dallo stesso soggetto consegnatario del plico. Per le finalità del rispetto del termine di presentazione faranno fede, esclusivamente, la data e l'ora di arrivo dei plichi attestate all'esterno degli stessi dal personale della Provincia. Si precisa, a pena di esclusione, che i lembi del plico devono essere chiusi e controfirmati dal concorrente nonché sigillati con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo, a scelta dell'operatore economico; sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: **"Offerta inerente la procedura aperta del giorno 27/09/2012 per l'appalto del servizio relativo all'attività di vigilanza venatoria, di tutela dell'ambiente e della fauna compresa la vigilanza antincendio e quella sulla pesca nelle acque interne, nel territorio della Provincia Regionale di Messina"** e deve recare all'esterno l'intestazione

del mittente, l'indirizzo dello stesso, i numeri di telefono e telefax, la Partita Iva ed il codice fiscale del concorrente. Ai fini dell'indicazione del mittente, in caso di raggruppamenti, devono essere indicati tutti i soggetti raggruppati con evidenziato il mandatario capogruppo.

Il plico dovrà essere indirizzato alla Provincia Regionale di Messina, Corso Cavour e dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, a pena di esclusione, l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione", "B - Offerta Tecnica" e "C - Offerta economica".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato.

11) CELEBRAZIONE DELLA GARA: la gara è pubblica e possono presenziare alla celebrazione della stessa tutti coloro che ne hanno interesse.

La gara sarà esposita **l'anno 2012 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 11,00 presso i locali di via San Paolo n° 361-98161 Messina.**

Le sedute di gara sono pubbliche, tranne la seduta nella quale deve essere valutata la "proposta progettuale" (offerta tecnica). La facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni delle sedute di gara pubblica è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura o delega scritta, previa autorizzazione dell'organo di gara.

12) COMMISSIONE GIUDICATRICE: la commissione giudicatrice è composta di n. 3 componenti e tra questi la presidenza sarà svolta da un dirigente della Stazione appaltante.

La nomina e la costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato dal presente disciplinare per la ricezione delle offerte.

I componenti della commissione saranno in parte dipendenti della Stazione appaltante ed in parte funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del Codice.

La commissione, per la redazione dei verbali, tabelle, etc. si avvarrà della collaborazione di un'adeguata segreteria costituita da almeno 3 dipendenti della stazione appaltante appositamente individuati.

Per ogni componente della commissione valgono le seguenti cause di incompatibilità:

- avere svolto o svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto in affidamento con la procedura del presente disciplinare; tale divieto non sarà applicato al presidente della commissione in quanto dirigente della stazione appaltante; nel biennio precedente, avere rivestito cariche di pubblico amministratore della Provincia Regionale di Messina;

- a carico del soggetto, nella qualità di membro di precedenti commissioni giudicatrici, risulta che abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- ricorra una delle cause previste dall'art. 51 del codice di procedura civile ovvero:

- o se ha interessi economico-professionali diretti o indiretti nell'appalto oggetto del presente disciplinare;

- o se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di uno dei concorrenti;

- o se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei concorrenti;

- o se ha dato consiglio o assistenza come consulente ad uno dei concorrenti;

- o se ha rapporti di lavoro o collaborazione continuativa e notoria con i concorrenti o relazioni commerciali con uno dei concorrenti;

o se assolve a qualche carica rappresentativa o di semplice socio di società di uno dei concorrenti.

E' fatto divieto alla commissione giudicatrice di fissare ulteriori requisiti di valutazione dell'offerta tecnica od economica o sub pesi: che possano modificare, in qualche modo, i criteri di aggiudicazione dell'appalto in oggetto e previsti dal presente disciplinare; che avrebbero potuto influenzare la preparazione dell'offerta del concorrente se fossero stati resi noti prima della pubblicazione del bando di gara; che possano avere effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti in conseguenza della circostanza che la commissione ha appreso preventivamente elementi, anche di natura oggettiva, che caratterizzano il concorrente stesso.

13) PROCEDIMENTO: contestualmente alla ricezione dei plichi da parte dell'Ufficio competente, per quanto rilevabile dai dati riportati sull'esterno dei plichi, si provvederà per ciascun concorrente ad acquisire, a mezzo collegamento informatico, le visure camerali con il servizio online "Telemaco" e le annotazioni presso il casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da utilizzarsi in sede gara per la valutazione della documentazione prodotta.

La Commissione di gara, alle ore 11,00 del giorno fissato per l'apertura delle operazioni di gara, in seduta pubblica, provvederà:

- al riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle offerte ed alla conferma del numero dei partecipanti ammessi;
- all'esame della correttezza formale dei plichi;
- all'apertura dei plichi, alla verifica formale esterna delle buste A, B, C;
- alla conservazione in due separate scatole chiuse, sigillate con nastro adesivo e siglate dai componenti della commissione giudicatrice, delle buste B e C dei concorrenti, da custodirsi appositamente;
- all'apertura delle sole buste A ed alla sottoscrizione e numerazione dei fogli costituenti la documentazione presente nella busta A nonché al relativo esame della stessa a verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, fermo restando il controllo dei vari collegamenti eventualmente sussistenti tra i concorrenti, il tutto seguendo l'ordine cronologico del protocollo generale assegnato dall'Ente al plico di partecipazione del concorrente e con obbligo di dichiarazione delle eventuali motivazioni di esclusione;
- alla richiesta, a mezzo dello sportello unico previdenziale informatico, delle verifiche per i soggetti che si sono avvalsi dell'autocertificazione del DURC;
- al sorteggio di cui al comma 1 dell'art. 48 del Codice, al termine dell'esame della documentazione di tutti i concorrenti.

Se nella prima seduta le suindicate operazioni non si dovessero concludere, la commissione proseguirà i propri lavori presso la medesima sede nel giorno o nei giorni lavorativi successivi che saranno indicati a conclusione di ogni seduta e la data in cui si effettuerà il sorteggio, ai fini dell'art. 48 del Codice, sarà resa nota, almeno due giorni prima, a mezzo avviso inviato tramite e-mail a tutti i concorrenti e pubblicizzato sul profilo di committenza al medesimo link di pubblicazione del bando di gara. Alla stessa stregua sarà resa nota e pubblicizzata la data di ripresa della gara in seduta pubblica, fissata opportunamente dalla Commissione per consentire, anche, l'acquisizione delle verifiche DURC.

Il giorno della ripresa della gara in seduta pubblica, la Commissione:

- dichiarerà l'esclusione dei concorrenti che non hanno dimostrato e/o confermato il possesso dei requisiti e di quelli a carico dei quali risulta riscontrato un DURC irregolare, con verbalizzazione dei provvedimenti da adottare secondo le prescrizioni del Codice e del presente disciplinare;
- determinerà l'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione e provvederà all'apertura delle sole buste B contenenti le offerte tecniche dei concorrenti

ammessi per verbalizzarne il contenuto e la relativa ammissibilità formale; a tal fine si precisa che non saranno aperte le buste delle offerte tecniche dei concorrenti esclusi; per le offerte tecniche irregolari sarà, altresì, dichiarata l'esclusione dei concorrenti interessati e definito l'elenco dei concorrenti ammessi alla valutazione dell'offerta tecnica.

Successivamente, in seduta riservata, ogni commissario, compreso il presidente, procederà alla valutazione delle singole offerte tecniche dei concorrenti ammessi attribuendo le proprie valutazioni come previsto dal punto 14.B del presente disciplinare.

Previo avviso della data ed ora di ripresa della gara, inviato tramite e-mail a tutti i concorrenti e pubblicizzato sul profilo di committenza al medesimo link di pubblicazione del bando di gara, con almeno 5 giorni di anticipo, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, renderà noti i punteggi attribuiti per l'offerta tecnica ad ogni concorrente e provvederà all'apertura delle buste "C - offerta economica" di tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli esclusi. Valutata l'ammissibilità formale delle offerte economiche e l'insussistenza di cause di esclusione di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla lettura del ribasso offerto da ogni concorrente ammesso.

Successivamente, saranno effettuati i conteggi secondo la formula prevista dal punto 14.C del presente bando ed al termine saranno dichiarati pubblicamente, dal Presidente della commissione, per ogni concorrente i punteggi relativi ai criteri previsti e la loro somma complessiva operando, sulla base di quest'ultima, la graduatoria dei concorrenti ordinata dal punteggio più alto a quello più basso.

A questo punto, la Commissione giudicatrice procederà a verificare l'esistenza di offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara; nel caso la verifica darà esito positivo si procederà alla sospensione della gara per consentire ai concorrenti interessati di produrre le giustificazioni, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis e degli articoli 87 ed 88 del Codice, che saranno valutate dalla stessa commissione giudicatrice o, nel caso il Presidente della Commissione lo ritenga necessario, da ulteriore commissione tecnica all'uopo da costituirsi.

Per esigenze di economicità, di efficienza ed efficacia del procedimento, la procedura di verifica dell'anomalia terminerà quando la stazione appaltante individuerà l'offerta risultata non anomala che si classifica al primo posto della graduatoria complessiva originaria.

Infine, completate le operazioni previste dall'art. 88 del Codice e previo avviso della data ed ora di ripresa della gara, inviato tramite e-mail a tutti i concorrenti e pubblicizzato sul profilo di committenza al medesimo link di pubblicazione del bando di gara, con almeno 3 giorni di anticipo, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, proclamerà le eventuali esclusioni delle offerte incongrue ed individuerà l'aggiudicatario provvisorio ed il concorrente che segue in graduatoria, per i quali si provvederà ad acquisire la documentazione che comprovi quanto autocertificato in sede di gara.

14) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE: il plico di cui al precedente punto n. 10 deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, a pena di esclusione, l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: "A - Documentazione" e "B - Offerta Tecnica", "C - Offerta economica".

A) - DOCUMENTAZIONE

La busta, intestata con i dati del mittente, riguardante la documentazione deve contenere, a pena di esclusione del concorrente:

- a) domanda di partecipazione alla gara, in competente bollo (*la carenza del bollo determinerà la denuncia alla competente agenzia delle Entrate*), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, autenticata ai sensi di legge; nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (carta d'identità, patente di guida, passaporto o altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del D.P.R. N.445/2000 e ss.mm.ii.); la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia della stessa resa conforme all'originale ai sensi dell'art 18 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii.;
- b) ricevuta di pagamento, come previsto dal punto 4.h) del presente disciplinare, del contributo corrisposto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell'Autorità medesima del 03/11/2010;
- c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, completa di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese, a discrezione del concorrente, allegando fogli a parte;
- d) cauzione provvisoria e dichiarazione d'impegno così come previste al precedente punto 5.a);
- e) (*nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE da costituirsi*): dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria, da indicarsi, sottoscritta da tutti i soggetti interessati;
- f) eventuale procura dei legali rappresentanti in favore dei procuratori o preposizione institoria per i soggetti che sottoscrivono atti afferenti il presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica: è consentita la presentazione di copia conforme all'originale nelle forme previste dall'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
- g) documentazione utile a dimostrare l'eventuale situazione di controllo tra più concorrenti, ai fini dell'ininfluenza sulla formulazione dell'offerta, da inserirsi in separata busta chiusa con l'indicazione della documentazione contenuta;
- h) dichiarazioni degli Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.vo 1/9/1993 n. 385 come previste dal punto 8.C.2) del presente disciplinare;
- i) (*per l'impresa che intende avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria*) certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000, in originale o in copia autentica: è consentita la presentazione di copia conforme all'originale nelle forme previste dall'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- j) dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C.;
- k) dichiarazione sostitutiva inerente i protocolli di legalità, conforme al punto 8.E.12) del presente disciplinare.

B) – OFFERTA TECNICA

La busta, intestata con i dati del mittente, riguardante l'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti, deve contenere, a pena di esclusione del concorrente, quanto previsto dal punto 9 del presente bando.

Il concorrente, a pena di esclusione, deve adeguatamente evidenziare nell'ambito della documentazione presentata tutti i parametri per consentirne l'agevole valutazione ai commissari.

Le dichiarazioni e la relazione afferenti i requisiti dell'offerta tecnica, devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di

concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati o GEIE, dalla mandataria o capogruppo, consorzio e consorziati che eseguiranno la prestazione, oppure nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

C) - OFFERTA ECONOMICA

La busta, intestata con i dati del mittente, riguardante l'offerta deve contenere, a pena di esclusione del concorrente, solo la dichiarazione d'offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, ed in lettere sull'importo a base d'asta. Il Concorrente, inoltre, nel rispetto del comma 4, 2° periodo, dell'art. 87 del Codice, dovrà, specificatamente indicare, contestualmente all'offerta presentata, a pena di esclusione il costo della sicurezza espresso in percentuale rispetto all'importo complessivo offerto per il servizio. Tale offerta, dovrà essere chiusa separatamente in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre all'offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'offerta deve essere sottoscritta, in maniera leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati o GEIE, dalla mandataria o capogruppo, consorzio e consorziati che eseguiranno la prestazione, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per la Provincia.

Saranno ammesse offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari e/o offerte in aumento e si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. Si procederà, altresì, all'esclusione delle offerte carenti dell'indicazione della percentuale del costo di sicurezza come sopra previsto (da indicarsi anche nell'ipotesi che lo stesso risulti pari a zero).

15) CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI: per le finalità dell'art. 48 del codice al concorrente sorteggiato sarà inviato, esclusivamente a mezzo e-mail ed in subordine a mezzo fax, apposita richiesta di documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa. Entro e non oltre le ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine perentorio di 10 gg. dalla data della richiesta suindicata, gli interessati devono, a pena di esclusione, fare pervenire quanto richiesto, in plico sigillato, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi dalle ore 8,30 alle ore 11,30 nei giorni lavorativi dell'Ente Provincia ed entro la scadenza del termine perentorio di 10 gg. dalla data della richiesta suindicata, pena l'irricevibilità degli stessi, all'ufficio protocollo sito in Corso Cavour. Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: **"Documentazione dimostrativa relativa all'appalto del 27/09/2012 per il servizio relativo all'attività di vigilanza venatoria, di tutela dell'ambiente e della fauna compresa la vigilanza antincendio e quella sulla pesca nelle acque interne, nel territorio della Provincia Regionale di Messina"** e deve recare all'esterno l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso.

Il recapito tempestivo del plico contenente la documentazione dimostrativa rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato.

L'Amministrazione si riserva di effettuare sui concorrenti, anche non sorteggiati, ulteriori verifiche d'ufficio finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara d'appalto sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e per

tutta la durata della procedura di gara fino all'aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria si provvederà a quanto previsto dall'art. 48 c. 2 del Codice dei Contratti e nel caso di verifica positiva che determina l'esclusione dell'aggiudicatario o del secondo in graduatoria si procederà alla rielaborazione dei conteggi inerenti la sola valutazione dell'offerta economica ed alla nuova individuazione dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, previa verifica di eventuale anormalità dell'offerta come previsto dal presente disciplinare, il tutto ad opera del singolo Presidente della commissione giudicatrice coadiuvato da almeno due testimoni, scelti tra i dipendenti dell'Ufficio.

16) RINVIO: per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: Direttiva 2004/18/CE, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., ulteriori norme legislative vigenti.

17) AVVERTENZE:

a) Saranno esclusi dalla gara i plichi di partecipazione privi di sottoscrizione sui lembi di chiusura e/o dell'oggetto dell'appalto. E' altresì causa di esclusione la presentazione di buste "A-Documentazione" e "B-Offerta Tecnica" e "C-Offerta Economica" che non siano controfirmate nei lembi di chiusura e/o prive dell'intestazione del mittente.

b) Oltre a quanto già previsto nel presente bando, si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto, irregolare, inesatto, illeggibile o scaduto anche uno dei documenti richiesti o nel caso manchi, sia incompleta o non sottoscritta o sottoscritta parzialmente l'istanza di partecipazione, una delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto notorio previste e/o gli atti dell'offerta (tecnica ed economica), oppure qualora siano riscontrate dichiarazioni contrastanti tra quelle rese. E' altresì causa d'esclusione la produzione di documentazione in formati diversi da quelli richiesti o in quantitativi eccedenti quelli previsti o l'ipotesi in cui dall'offerta tecnica non si evincano gli elementi per la valutazione della stessa come previsto dal disciplinare di gara.

c) E' causa d'esclusione: la mancata produzione della cauzione provvisoria e/o della dichiarazione d'impegno di cui al punto 5.a) del presente disciplinare; la mancata produzione della ricevuta e/o scontrino di pagamento del contributo all'Autorità per la partecipazione alla gara; la mancata osservanza, per i soggetti obbligati, degli artt. 35, 36, 37 del Codice.

d) Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che il concorrente non risulti in possesso di uno dei requisiti di cui al punto 8) del disciplinare o non venga allegata, in sede di partecipazione, la documentazione utile a dimostrare, in caso di situazione di controllo, la formulazione autonoma dell'offerta nonché le dichiarazioni dei due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.vo 1/9/1993 n. 385.

e) Si farà luogo all'esclusione, anche, nel caso di irregolarità formali rese nell'ambito applicativo delle dichiarazioni di conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e/o ai sensi dell'art. 18 dello stesso D.P.R.. A tal fine si precisa che detto art. 18 si applica per i documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione mentre l'art. 19 si applica per i documenti che già sono in possesso della P.A..

f) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. sopra richiamato, rimanendo fermo per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa o la dichiarazione sostitutiva e saranno, altresì, esclusi i soggetti non in possesso o in possesso parziale dei requisiti professionali, tecnici organizzativi ed economici previsti dal presente disciplinare di gara e quelli per le motivazioni contemplate al precedente art. 13 introdotto dalla L. 248 del 4/8/2006 di conversione del D.L. 223 del 4/7/2006.

- g) L'utilizzo dell'istituto dell'art. 49 del Codice è applicabile dove espressamente richiamato dal presente disciplinare ed a tal fine non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipano alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- h) Non saranno ammesse offerte tecniche ed economiche incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri né tanto meno saranno ammesse offerte economiche in variante o carenti di una delle indicazioni prescritte dal presente disciplinare.
- i) Trascorso il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
- j) La Provincia si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, l'annullamento della gara d'appalto o la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa e si riserva, inoltre, di applicare la disposizione di cui all'art. 81 terzo comma del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.. A tal fine sarà utilizzata la graduatoria di aggiudicazione sino al concorrente classificato al 5° posto e l'affidamento avverrà nelle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
- k) L'aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l'offerente che resta vincolato alla propria offerta, anche oltre il termine di 180 giorni, sino a quando l'Ente non avrà completato la procedura dei controlli, inclusi quelli per la lotta alla mafia, sul concorrente aggiudicatario e risultino intervenute le approvazioni di legge.
- l) L'aggiudicatario, dopo la ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, deve produrre la cauzione di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti e la documentazione di rito che verrà richiesta con nota della Provincia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del Capitolato Tecnico ed in particolare dare esecuzione alla prescrizione dell'art. 3 del menzionato Capitolato. Qualora l'operatore economico aggiudicatario non provveda a quanto richiesto e/o non sottoscriverà il contratto, si disporrà la revoca dell'aggiudicazione e le segnalazioni alle autorità competenti. Contestualmente si procederà alla stipula del contratto con il concorrente che, in sede di gara, ha presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dall'operatore economico inadempiente, utilizzando la graduatoria di aggiudicazione sino al concorrente classificato al 5° posto. L'affidamento avverrà nelle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
- m) I concorrenti che si trovassero nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e/o dell'art. 2, comma 2, della L.R. 15/2008 debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste.
- n) Ai fini del subappalto si applica l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., fermo restando quanto prescritto dall'art. 22 del Capitolato tecnico.
- o) La contabilità del servizio ed i relativi pagamenti saranno effettuati nel rispetto degli artt. 19 e 20 del capitolato tecnico.
- p) Le disposizioni del presente bando di gara sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato tecnico e tutte le indicazioni contenute nell'offerta tecnica del concorrente devono intendersi recepite nell'ambito del Capitolato Tecnico da allegarsi al contratto d'appalto.**
- q) La documentazione presentata dai concorrenti non verrà restituita dalla stazione appaltante.
- r) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto d'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono o che non è possibile escludere degli elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

s) Lo svincolo della cauzione provvisoria per tutti i concorrenti, ad esclusione dell'aggiudicatario, a norma dell'art. 75 comma 9 del Codice, sarà effettuato contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 79 comma 5.b-ter) dello stesso Codice e per i concorrenti esclusi contestualmente alla comunicazione di esclusione.

t) Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

u) Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Silvana Schächter, e-mail: s.schächter@provincia.messina.it, Telef. 090-7761661;

v) Eventuali richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione del presente disciplinare devono essere inoltrate esclusivamente all'e-mail del R.U.P. e saranno fornite le risposte con stesso mezzo solo alle richieste pervenute nel termine massimo di 10 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Il file aggiornato contenente le richieste e relative risposte sarà permanentemente pubblicato sul profilo di committenza nella sezione dedicata alla gara d'appalto del presente disciplinare;

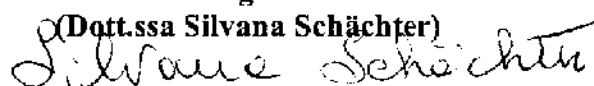
z) Le informazioni relative alla gara o alla successiva stipula del contratto potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

Provincia Regionale di Messina
V Dipartimento 2° Ufficio Dirigenziale
U. O. C. "Protezione Patrimonio Naturale Pesca acque interne"
Via San Paolo n. 361 98161 Messina
Tel.: 090-7761632 – Fax: 090-7761661

Messina, li 6/8/2012

Il Dirigente

(Dott.ssa Silvana Schächter)





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITA' VENATORIA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TUTELA DELLA FAUNA, SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO NATURALE COMPRESA LA VIGILANZA ANTINCENDIO DEL TERRITORIO NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Definizioni:

Provincia: Provincia Regionale di Messina

Operatore: operatore economico di cui all'art. 3, punto 22, del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.

Unità di vigilanza: singola guardia particolare giurata

Pattuglia: unità minima per la vigilanza

Codice dei Contratti: D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.

Responsabile del servizio: soggetto referente per il servizio nominato dall'Operatore;

Coordinatore Provinciale: funzionario della Provincia appositamente individuato per sovrintendere al contratto d'appalto del servizio del presente capitolato;

Capitolato: il presente capitolato tecnico

T.U.L.P.S.: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO – Principale normativa di riferimento

Il servizio, del presente capitolato, comprende la vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne, tutela della fauna, salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale compresa la vigilanza antincendio del territorio provinciale.

Costituisce principale normativa di riferimento, oltre alle leggi nazionali vigenti in materia ed, in particolare, la legge quadro sulla caccia n.157 dell' 11 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, la legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997 e ss.mm.ii. e la circolare n. 268/1999 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà espletarsi, esclusivamente, nell'ambito del territorio della Provincia di Messina.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà espletarsi per la durata di 120 giorni, decorrenti dal giorno di effettivo inizio del servizio, risultante, quest'ultimo, dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di cui al successivo art. 4.

ART. 4 – VERBALE DI INIZIO DEL SERVIZIO

Il Coordinatore Provinciale, di concerto con il Responsabile del servizio, redigerà apposito verbale di effettivo inizio del servizio. Detto verbale, conterrà la descrizione puntuale di quanto attuato dall'Operatore, in ordine agli obblighi ed oneri allo stesso incombenti, (di cui all'art.15 del presente capitolato), e di quanto, eventualmente, può essere successivamente attuato, per motivi, comunque, non dipendenti dalla volontà dell'Operatore o a fatti allo stesso imputabili.

L'inizio del servizio sarà subordinato alla verifica del Coordinatore Provinciale dei mezzi ritenuti necessari per l'espletamento del servizio e previsti dal capitolato e dal progetto migliorativo.

ART. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO

L'attività di vigilanza regolamentata dal presente disciplinare, consiste nell'assicurare il permanente controllo del territorio al fine di rilevarne le attività incompatibili con la caccia, la pesca nelle acque interne e la protezione e conservazione dell'ambiente naturale, reprimere nelle forme previste dalla legge tutte le attività che ne possano compromettere il naturale equilibrio.

E' altresì compresa la segnalazione della presenza di fauna migratoria ed il soccorso delle specie protette in collaborazione con gli Enti preposti.

Per attività di tutela dell'ambiente si intende quanto finalizzato al controllo per la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale compresa la vigilanza sulle strade provinciali e loro pertinenze per prevenire l'abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere in violazione della legge.

La vigilanza antincendio deve intendersi finalizzata al controllo attraverso l'accertamento di eventuali condizioni che possono provocare l'insorgenza di incendi compresa l'attività immediata, ove l'evento lo consenta, di circoscrizione e di segnalazione.

Comunque, le attività del servizio oggetto del presente capitolato, dovranno consentire il permanente controllo del territorio al fine di mantenerne lo stato di conservazione, reprimere nelle forme consentite dalla Legge tutte le attività che possano alterarne il naturale equilibrio nonché ogni altro comportamento umano che, direttamente o indirettamente, possa provocare alterazione delle condizioni ambientali, ittico, faunistiche.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DOTAZIONE DELLE PATTUGLIE

Ai fini di una ottimizzazione del servizio di sorveglianza il Territorio provinciale sarà suddiviso in 5 zone (A – B – C – D – E) .

Il personale minimo per assolvere i compiti di cui all'oggetto del servizio sopra esplicitato deve essere formato almeno da due persone.

Sulla base della programmazione di cui al successivo art. 12:

- per lo svolgimento del servizio saranno impegnate, per ogni turno lavorativo un numero di pattuglie non inferiore a 5;
- ogni pattuglia svolgerà il servizio giornaliero, di durata non inferiore ad ore 7 nella zona che sarà assegnata;

La Provincia, per esigenze connesse a segnalazioni o particolari emergenze (*ad esempio controlli anche in ore notturne o, eventuali, problematiche ambientali*), potrà richiedere che il servizio di vigilanza sia svolto dalla singola pattuglia (anche congiuntamente a personale della Provincia), in ore e tempi diversi da quelli stabiliti nel programma mensile e, quindi, in giorni festivi, in orario notturno ed in orario diurno oltre l'orario giornaliero programmato.

Ogni pattuglia per lo svolgimento del servizio dovrà essere dotata:

- di un autoveicolo di tipo fuoristrada (*autoveicolo a 4 ruote motrici con cambio dotato di riduttore e selettore per blocco/sblocco differenziale o idoneo sistema integrato*) di cilindrata

non inferiore a cmc. 2000, atto a percorrere il territorio anche ove la transitabilità è difficoltosa e/o accidentata e con applicato, sulle fiancate laterali, il logo con stemma e denominazione della Provincia nonché idonea illuminazione suppletiva (*faretti brandeggiabili*);

- di apposita strumentazione, come specificato dall'Operatore nell'offerta tecnica, che permetta alla pattuglia di comunicare con la sede centrale dell'Operatore;
- apparecchio fotografico digitale, con caratteristiche minime di 12 Megapixel e zoom ottico 4x;
- strumento di osservazione tipo binocolo;
- verbali idonei debitamente numerati e vidimati sulla segnalazione dei rifiuti e le sanzioni riguardante la pesca e la caccia;
- regolamento provinciale pesca acque interne.

ART. 7 – REQUISITI DELL'UNITÀ DI VIGILANZA

Ogni unità di vigilanza deve essere dotata dell'attestazione di idoneità di cui all'art. 43, comma 4, della L.R. n. 33 del 01/09/1997 e ss.mm.ii., nonché del decreto prefettizio di nomina Guardia Particolare Giurata ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 138 del T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 come successivamente modificato) oltreché essere in possesso della patente di guida, a norma del vigente Codice della Strada, di tipo B.

ART. 8 – COMPITI DELL'UNITÀ DI VIGILANZA

L'unità di vigilanza nello svolgimento del servizio dovrà:

- a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
- b) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglia;
- d) comunicare con cadenza oraria i propri spostamenti, programmati, alla sede operativa dell'Operatore, a mezzo apposito apparato di comunicazione;
- e) ai fini della vigilanza ittico-venatoria, utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento delle infrazioni, forniti dall'Operatore e preventivamente vidimati, a mezzo numerazione e registrazione a nome della singola unità, dalla Provincia;
- f) compilare gli eventuali verbali di contestazione, per infrazioni alle leggi sulla caccia e pesca, secondo la normativa vigente e seguendo le, eventuali, disposizioni che verranno impartite, ed in conformità, anche, a quanto previsto dall'art. 255 del TULPS, rilasciandone copia al contravventore;
- g) provvedere alla redazione (*al termine del servizio e per singola pattuglia*), del modello di relazione di servizio giornaliero (*che verrà predisposto dal Coordinatore Provinciale*), nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel detto modello. Sul modello saranno specificatamente previste le indicazioni in ordine ai nominativi delle unità di servizio, alle strade e chilometri percorsi, ai luoghi (contrade) dove si è svolto il servizio, all'effettivo orario di servizio svolto, alla descrizione di ogni controllo effettuato e di eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento del servizio, ed ogni altra indicazione che si dovesse ritenere utile. Detti modelli di servizio, una volta compilati e sottoscritti dai redattori, saranno consegnati, nello stesso giorno della loro redazione, al Responsabile del Servizio.
- h) nell'esercizio delle proprie funzioni l'unità di vigilanza, dovrà qualificarsi mediante l'esibizione di *tesserino* di riconoscimento, riportante i dati identificativi della guardia;
- i) partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dagli Enti preposti;
- j) assumere gli obblighi di cui all'art. 249 del regolamento applicativo del TULPS per i quali, in ogni caso, dovrà farsene carico l'Operatore;

- k) chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12, della legge 157/92, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica eventualmente abbattuta o catturata;
- l) consegnare i verbali di contestazione di cui al precedente punto f), al Responsabile del servizio, il quale provvederà al loro inoltro agli Enti competenti, in relazione alle violazioni commesse;
- m) provvedere ad esporre denuncia all'autorità giudiziaria competente, nel caso di accertamento di infrazioni ed illeciti sanzionabili penalmente o di ogni altro fatto che abbia o possa avere, comunque, rilevanza penale;
- n) segnalare al Coordinatore Provinciale qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente, riscontrato nello svolgimento del servizio. In tale ultimo caso, le unità di vigilanza, devono provvedere a fotografare l'area interessata ed eventuali mezzi utilizzati, dal o dai trasgressori, nel commettere l'illecito. Contestualmente, provvederà a presentare *immediata* denuncia al più vicino posto di polizia, preoccupandosi di trasmetterne copia al Coordinatore Provinciale;
- o) in qualità di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, sulle unità di vigilanza incombono gli obblighi previsti dall'art. 361 del Codice penale e dall'art. 331 del Codice di Procedura Penale;
- p) avere cura e conservare in buono stato l'uniforme e le altre dotazioni, loro assegnate, per lo svolgimento del servizio.

ART. 9 – DIVIETI PER L'UNITA' DI VIGILANZA

Oltre ai divieti previsti dalle Leggi in materia, durante l'espletamento del servizio, alle Unità di Vigilanza è fatto assoluto divieto di:

- a) indossare capi di abbigliamento, gradi, mostrine e fregi diversi dalla divisa – uniforme assegnata in dotazione;
- b) fare uso dell'uniforme fuori dagli orari di servizio;
- c) detenere ed utilizzare dispositivi ausiliari sonori e/o luminosi di qualsiasi tipo, nonché distintivi segnaletici (paletta), di qualsiasi tipo;
- d) divulgare notizie riguardanti il servizio, le pratiche, i procedimenti ed i compiti assegnati, nonché generalità e dati riservati, di persone sottoposte a provvedimenti. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ed al segreto istruttorio, così come previsto per i Pubblici Ufficiali dal C.P. e C.P.P.;
- e) svolgere compiti o mansioni, durante l'espletamento del servizio, diversi da quelli previsti dal presente capitolato o, comunque, in contrasto con le direttive ricevute e le funzioni svolte;
- f) trasportare, durante lo svolgimento del servizio, su veicoli adibiti a tale scopo, persone diverse dagli addetti al servizio stesso, se non preventivamente autorizzati dal Coordinatore Provinciale o altro Organo Superiore;
- g) soffermarsi a lungo, durante il servizio ed in uniforme, nei locali pubblici;
- h) discutere, anche fuori dall'orario di servizio, nei locali pubblici o in presenza di pubblico, del servizio da espletare o di colleghi non presenti;
- i) fare uso di bevande alcoliche durante le ore di servizio;
- j) assumere atteggiamenti, in pubblico, atti ad offendere, denigrare o squalificare i colleghi, i superiori gerarchici, la Provincia o l'Operatore e qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica comunque collegata al servizio di vigilanza;
- k) usare armi o la coazione fisica a norma dell'art. 53 c.p. durante lo svolgimento del servizio;*
- l) esercitare la caccia e pesca negli ambiti ricadenti nel territorio della Provincia, anche fuori dagli orari di servizio.

ART. 10 – SANZIONI PER L'UNITA' DI VIGILANZA

Ferme restando le responsabilità civili e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l'espletamento del servizio, nel caso di violazioni da parte dell'unità di vigilanza degli obblighi previsti (art.8 del presente capitolato) o di altre norme comportamentali, è in facoltà del Coordinatore Provinciale, di richiedere all'Operatore l'applicazione delle sanzioni che riterrà più opportune.

L'Operatore, a seguito della richiesta del Coordinatore Provinciale, ha l'obbligo di contestare al dipendente i fatti, così come riferiti dal Coordinatore, e procedere all'applicazione o meno dell'eventuale sanzione, dando opportuna comunicazione, allo stesso Coordinatore, in ordine ai provvedimenti adottati.

L'Operatore, comunque, deve, su specifica richiesta della Provincia e senza obbligo di motivazione, procedere all'allontanamento immediato e sostituzione dell'unità di vigilanza interessata.

Resta ferma la facoltà per la Provincia, in caso di accertate gravi violazioni ai divieti imposti all'unità di vigilanza o per altri gravi motivi, di chiedere, alla autorità preposta, che si proceda alla revoca del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza, e di procedere all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento.

ART.11 – ABBIGLIAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLE UNITA' DI VIGILANZA

L'Operatore fornisce alle unità di vigilanza, per lo svolgimento del servizio, un'uniforme, provvista di eventuali segni distintivi, preventivamente approvata dal Prefetto, a norma dell'art. 254 - reg. del T.U.L.P.S. (R.D. 6/05/40 n. 635 e ss.mm.ii.).

Detta uniforme non deve ingenerare confusione alcuna, con i segni e le caratteristiche distintive di altre forze dell'ordine, che operano sul territorio provinciale, sia statali che locali, e deve essere riconoscibile attraverso evidente contrassegno, sul quale sia riportata la dicitura "**Provincia Regionale di Messina – Servizio Vigilanza Venatoria e Ambientalista**" ed il nome dell'Operatore.

Sulle uniformi suindicate dovrà essere applicato, in modo visibile, sul petto a sinistra, il Tesserino di Riconoscimento rilasciato dall' Operatore in cui sono riportati i seguenti dati:

- a) **Provincia Regionale di Messina – Servizio di Vigilanza Venatoria ed Ambientalista** ed il nome dell'Operatore;
- b) nome e cognome dell'unità di Vigilanza;
- c) data di rilascio e numero del decreto di nomina a guardia particolare giurata;
- d) foto della guardia (in divisa e a capo scoperto).

Nell'eventuale attesa dell'approvazione prefettizia dell'uniforme, nel periodo immediatamente successivo all'inizio del servizio e fino all'emanazione del detto provvedimento di approvazione, il servizio potrà essere svolto, in via provvisoria, dalle unità di vigilanza portando il solo tesserino di riconoscimento, fatta salva la preventiva autorizzazione di guardia particolare giurata.

ART.12 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore dovrà fornire periodicamente come di seguito specificato, i seguenti elaborati:

1. Relazione mensile preventiva sulle attività di vigilanza. Detta relazione dovrà contenere indicazioni ed informazioni utili per la successiva programmazione delle attività di vigilanza. La relazione dovrà essere consegnata entro la fine del mese precedente a quello di competenza.
2. Registro di vigilanza e relazione sulle attività settimanali. Detti elaborati dovranno contenere informazioni, elementi, dati sulle attività svolte indicando il personale di servizio. La consegna dovrà avvenire entro la settimana ventura a quella di programmazione.

3. Registro di vigilanza e relazione sulle attività mensili completa di scheda riepilogativa.
Nei suddetti atti la Società dovrà descrivere:

- I territori vigilati;
- il o i mezzi impiegati, con gli estremi identificativi degli stessi;
- i chilometri percorsi a piedi e con automezzo;
- il numero degli addetti complessivamente impegnato sul territorio provinciale;
- il numero totale delle segnalazioni, verbali, sequestri, ecc ;
- i dati riepilogativi dei mesi precedenti;
- Le ore di servizio programmate e quelle effettivamente svolte con indicazione dei relativi recuperi;
- altri dati a richiesta dell'Amministrazione.

4. Relazione conclusiva annuale che contenga la sintesi di quanto complessivamente svolto.

L'attività dovrà essere espletata in collaborazione ed a integrazione con le altre forze chiamate ad eseguire il presente servizio, in modo tale da assicurare con continuità e costanza la presenza e la copertura dell'intero territorio assegnato.

Su disposizione e coordinamento dell'Amministrazione, la Società dovrà garantire la sua presenza attiva durante particolari evenienze, a semplice richiesta o segnalazione, nei modi e nei termini che saranno all'uopo concordati con i responsabili degli Uffici dirigenziali preposti

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Operatore, entro giorni 20 dalla sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare, alla Provincia, il nominativo del Responsabile del Servizio e del suo sostituto, per i casi di assenza.

Il Responsabile del servizio avrà il compito:

- di vigilare sulla condotta delle unità di vigilanza, in relazione a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del presente capitolato;
- di attuare, eventualmente, i provvedimenti di competenza, necessari al miglioramento del servizio e delle disposizioni impartite dal Coordinatore Provinciale;
- di ricevere, controllare e vistare i modelli di servizio giornaliero, di cui all'art. 8, lett. h) del capitolato, redatti dalle unità di vigilanza, e provvedere alla loro trasmissione, in copia, al Coordinatore Provinciale, entro il successivo giorno lavorativo (per la Provincia), rispetto a quello di svolgimento del servizio quotidiano;
- di inoltrare, ai competenti Organi ed Enti, i verbali di contestazione redatti dalle unità di vigilanza
- di inoltrare, ai competenti Organi ed Enti, i verbali di segnalazione rifiuti redatti dalle unità di vigilanza
- di inviare copia dei verbali di contestazioni e delle eventuali denunce all'autorità giudiziaria al Coordinatore Provinciale;
- di controllare la validità dei Decreti Prefettizi, delle autorizzazioni e di quant'altro occorrente per l'espletamento del servizio;
- di provvedere alle sostituzioni delle unità di vigilanza necessarie, nei casi di impedimento o assenza delle stesse, e di darne, tempestiva, adeguata e preventiva comunicazione al Coordinatore Provinciale;
- di provvedere alla materiale redazione della proposta del programma mensile di svolgimento del servizio di cui all'art. 12 del presente capitolato.

Il Responsabile del servizio sarà il referente per la Provincia in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità nell'arco delle 24 ore giornaliere, inclusi i festivi, fornendo all'uopo un recapito telefonico e di fax.

Le comunicazioni scritte, verbali, telefoniche o con altri mezzi elettronici, effettuate dal Coordinatore Provinciale al Responsabile del Servizio, varranno, a tutti gli effetti, quali comunicazioni operate nei confronti dell'Operatore.

Il Responsabile del servizio deve relazionare mensilmente sul servizio complessivo svolto dalle pattuglie, indicando: le ore complessive mensili di servizio svolte; il totale dei chilometri percorsi; il numero di controlli e gli eventuali verbali di contestazione redatti ed ogni altra indicazione relativa a fatti che implicano, o potrebbero implicare, problematiche gestionali ed operative, relative al servizio.

Il Responsabile del servizio, attese le sue competenze, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta, dovrà avere una adeguata conoscenza della normativa giuridico-amministrativa, afferente al servizio in appalto. Lo stesso dovrà ottemperare puntualmente a quanto previsto dal presente articolato.

ART. 14 – COORDINATORE PROVINCIALE

La Provincia, al fine di garantire, per i settori dell'Ente interessati al servizio di che trattasi, un'adeguata azione di coordinamento per relazionarsi univocamente con il Responsabile del Servizio e/o con l'Operatore, individuerà, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti, il responsabile unico dell'esecuzione del servizio del presente capitolato, il quale svolgerà, anche, la funzione di direttore dell'esecuzione e che, nel presente Capitolato, viene definito "Coordinatore Provinciale". Inoltre sarà individuato dalla Provincia, per i casi di assenza del Coordinatore Provinciale, un suo sostituto.

Sarà cura della Provincia di comunicare, all'Operatore, i nominativi dei soggetti su indicati.

Il Coordinatore Provinciale effettuerà tutte le attività in cui lo stesso risulta richiamato nel presente Capitolato ed, inoltre, provvede:

- ai controlli e verifiche sulla conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- a contestare all'Operatore, eventuali inadempienze contrattuali;
- a formulare proposte, alla Provincia, in ordine ad eventuali sanzioni e/o penali da applicare nei confronti dell'Operatore;
- a relazionare in ordine alle circostanze inerenti l'eventuale richiesta di risoluzione anticipata o rescissione del contratto d'appalto o sul ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- a formalizzare per iscritto, con tempestività, tutte le disposizioni che dovessero essere impartite oralmente;
- a segnalare all'Operatore, eventuali inadempienze a carico del Responsabile del Servizio, e, nel caso di reiterate e gravi inadempienze dello stesso, di richiederne l'immediata sostituzione;
- provvede, altresì, alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio sui Contratti pubblici degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- a fare proprie le richieste dei vari settori della Provincia per trasformarle, ove pertinenti e compatibili con il contratto del servizio del presente capitolato, in disposizioni esecutive per l'Operatore;
- a richiedere, ove ne dovesse ravvisare la necessità, un incremento del numero dei controlli effettuati dalle singole pattuglie.

ART. 15 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'OPERATORE

L'Operatore deve essere in possesso della licenza prevista dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n.773 e ss.mm.ii.) e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940, n.635 e ss.mm.ii.) per le attività di vigilanza ed inoltre, qualora l'Operatore non abbia già provveduto, deve ottemperare a conformarsi al Regolamento approvato col Decreto del ministero degli Interni del 01/12/2010.

L'Operatore avrà l'obbligo di avere almeno una sede operativa nel comune di Messina e di eleggere domicilio in detta sede operativa.

L'Operatore dovrà assolvere a quanto previsto dalle norme di cui al Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii)

Tutto il personale dovrà essere assunto secondo le leggi ed i contratti (nazionali ed integrativi locali), vigenti alla data di stipula del contratto e tutti i consequenziali oneri sono a carico dell'Operatore. La Provincia resta esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità circa le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'Operatore, agli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ad ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione, inerente il rapporto di lavoro. Il personale suddetto è alle dipendenze dell'Operatore e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Provincia.

Ogni obbligo, previsto dal presente capitolato, per le Unità di vigilanza e per il Responsabile del servizio, deve ritenersi anche a carico dell'Operatore.

L'Operatore, prima del verbale di inizio effettivo del servizio (art. 4 del Capitolato), ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs.vo 276 del 10/09/2003 e ss.mm.ii, e per quanto formulato dal Presidente della Provincia di Messina con nota prot. n. 4787/11/GAB del 17/08/2011 assume l'obbligo di provvedere all'assunzione dei dipendenti, già impegnati nello svolgimento del servizio, se in possesso dei requisiti, nella misura massima consentita dalle esigenze organizzative dell'impresa affidataria

Sono, altresì, (e costituiscono obblighi) a carico dell'Operatore:

- la fornitura ed applicazione dei loghi, sui mezzi utilizzati per il servizio, di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- la predisposizione di almeno una sala operativa centrale nella città di Messina per attuare quanto previsto, dal presente capitolato, in ordine alla reperibilità delle pattuglie e come sede per la ricezione di tutte le comunicazioni afferenti il servizio in appalto;
- la dotazione di autoveicoli fuoristrada, macchine fotografiche, binocoli, apparati di comunicazione, blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, modelli per le relazioni di servizio, uniformi e tesserini di riconoscimento, per l'unità di vigilanza, così come previsto dal presente capitolato;
- fornire all'ufficio del Coordinatore Provinciale per la durata del servizio un autoveicolo fuoristrada e due telefonini con relative schede, per una migliore comunicazione con tutto il personale della società;
- ogni altro onere od obbligo, per il rispetto della normativa vigente, alla data di esecuzione del servizio, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato;
- attivarsi, a seguito di richiesta da parte del Coordinatore Provinciale, affinché le pattuglie svolgano un maggior numero di controlli in materia di vigilanza venatoria ed ittica, rispetto a quelli effettuati di norma, o svolgano il numero di controlli fissato dal Coordinatore Provinciale.

ART. 16 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

La Provincia, per mezzo del Coordinatore Provinciale o altro funzionario/Dirigente, all'uopo individuati, si riserva di effettuare controlli sul servizio affidato, consistenti in:

- *verifica del programma di svolgimento del servizio;*
- controlli sulle unità di vigilanza, in relazione ai luoghi di servizio e di assolvimento degli obblighi loro incombenti;
- controlli presso la sede operativa, predisposta dall'Operatore;
- controlli in ordine al rispetto delle norme contrattuali.

Nello specifico, il Responsabile del servizio dovrà fornire tempestivamente, a semplice richiesta del Coordinatore Provinciale, ogni notizia utile circa la localizzazione di ogni singola pattuglia e, ove specificatamente richiesto, ogni documentazione utile nell'ambito dei controlli sopraelencati.

ART. 17 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

La Provincia ha la facoltà di sospendere il servizio, per inadempienze contrattuali, comunicando all'Operatore di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il contratto.

ART. 18 - PENALI E RISOLUZIONE

In caso di accertate omissioni o inadempienze alla Convenzione e al presente Capitolato da parte della Società, saranno applicate delle penali commisurate all'entità ed alla gravità dell'inadempimento stesso.

In particolare, verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) per ogni singola squadra e per ogni giorno o frazione di esso di mancato ingiustificato espletamento del servizio, una penale pari a un minimo di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Duemila/00);
- 2) nel caso in cui durante controlli svolti da funzionari della Provincia fosse riscontrata la presenza in servizio di personale non regolarmente iscritto nell'elenco del personale come sopra comunicato, per ogni accertata violazione e per ciascun giorno di utilizzo una penale pari a € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
- 3) Nel caso in cui il personale impegnato nelle attività di vigilanza venatoria sul territorio ai controlli effettuati da personale della Provincia non possa esibire il Decreto prefettizio di Guardia Particolare Giurata in corso di validità unitamente ad altro idoneo documento identificativo, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (Euro Cento/00) per ciascuna violazione riscontrata, così come potrà essere applicata una penale pari ad € 50,00 (Euro Cinquanta/00) qualora il personale in servizio non fosse munito o non esponesse in modo ben visibile il cartellino identificativo;
- 4) Nel caso in cui da controlli espletati da funzionari della Provincia alle squadre in servizio venisse riscontrata incompleta la dotazione di bordo minima prevista, dopo la prima contestazione formale, potrà essere applicata una penale pari a € 100,00 (Euro Cento/00) con l'obbligo di recupero dell'intero turno di servizio.
- 5) Nel caso in cui da controlli espletati da funzionari della Provincia alle squadre in servizio venisse riscontrata l'assenza di verbali, la penale è pari a un minimo di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Duemila/00), con l'obbligo di recupero dell'intero turno di servizio;
- 6) Nel caso in cui da controlli espletati da funzionari della Provincia alle squadre in servizio venisse riscontrata l'assenza del regolamento provinciale sulla pesca in acque interne, verrà applicata una penale pari a un minimo di € 100,00 (Euro Cento/00);
- 7) Nel caso in cui nel corso di eventuali controlli a campioni sui report GPS venissero rilevate posizioni dei mezzi palesemente incongruenti con la programmazione di servizio senza giustificato motivo, verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro Cento/00) per ogni singola violazione, con l'obbligo inoltre del recupero dell'intero turno di servizio;
- 8) L'omessa segnalazione dei punti m/n) art. 8 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a un minimo di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Duemila/00);
- 9) La Società dovrà garantire il formale decoro della divisa di servizio del personale. Qualora nel corso di eventuali controlli fosse riscontrato un'abigliamento non consono all'immagine rappresentata della Provincia, dopo il primo formale richiamo, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro Duecento/00);
- 10) Qualsiasi inosservanza del presente capitolato, dei progetti o del bando, potrà essere applicata una penale pari a un minimo € 100,00 (Euro Cento/00) ad un massimo € 1.000,00 (mille/00).

Nel caso in cui l'entità delle penali applicate superi il quinto del costo complessivo del servizio, si procederà all'applicazione del successivo art. 12 del presente Capitolato con la rescissione per giusta causa.

La mancata relazione di cui all'art. 7, farà decadere la Società del diritto al pagamento del servizio entro i termini stabiliti nella Convenzione. La mancata presentazione della relazione finale mensile, farà decadere la Società del diritto al pagamento dell'importo percentuale entro i termini stabiliti nel Contratto

ART. 19 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO ANNUALE

L'importo presunto complessivo contrattuale per tutta la durata di 120 giorni del servizio è pari ad € 630.000,00 (seicentotrentamila euro/00), IVA inclusa da assoggettarsi al ribasso di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 20 – PAGAMENTI

Il pagamento mensile sarà effettuato non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della fattura e relativa documentazione.

L'Operatore dovrà specificare, nelle singole fatture gli estremi del contratto ed il periodo del servizio svolto e si impegna a produrre per i pagamenti ogni altra dichiarazione c/o documentazione richiesta dalla Provincia.

In conformità alla previsione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, per tutte le operazioni economiche afferenti l'appalto del presente capitolato, l'Operatore utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali che dovrà indicare prima della stipula del contratto e sul quale la Provincia farà confluire tutti i pagamenti. Inoltre l'Operatore per i pagamenti di propria competenza applicherà integralmente la richiamata disposizione della L. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 21 – PROCEDURA D'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato a mezzo procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per le modalità ed i requisiti di partecipazione dei concorrenti, i criteri di selezione e lo svolgimento della procedura, si rinvia al bando di gara ed al relativo disciplinare.

ART. 22 – SUBAPPALTO

E' vietato all'Operatore di cedere a terzi l'esecuzione di tutto il servizio de quo, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno.

Per il subappalto si applica l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e deve essere richiesta la preventiva autorizzazione alla Provincia nonché prodotta tutta la documentazione all'uopo richiesta per i soggetti subappaltatori.

L'Operatore, in ogni caso, non potrà subappaltare quote o parti del servizio previsti dal presente Capitolato ad altri soggetti che hanno prodotto, direttamente o indirettamente, offerta nella procedura di affidamento del servizio di che trattasi.

La prestazione resa dalle unità di vigilanza non può essere ricompresa nella parte di servizio subappaltabile atteso che la stessa è strettamente correlata alla sostanziale qualificazione professionale dell'Operatore.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa fatta salva l'applicabilità dell'art. 116 del Codice dei Contratti. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la Provincia.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore degli obblighi di cui al precedente comma, la Provincia, salvo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore, prima della stipula del contratto, deve produrre la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

Detta cauzione sarà svincolata in conformità al comma 3 del richiamato art. 113 in sede di pagamento del saldo del corrispettivo annuale.

ART. 25 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ferma restando la responsabilità dell'Operatore per danni cagionati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione del presente appalto, lo stesso dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile verso terzi (a persone e/o cose) per sinistri che potessero derivare dall'esecuzione del servizio, con un massimale d'importo non inferiore ad €e per la durata contrattuale del servizio.

La Provincia è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e di natura economica tra l'Operatore e terzi. L'Operatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione del servizio.

ART. 26 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Prima della stipula del contratto la S.A. invita l'aggiudicatario a produrre tutta la documentazione necessaria inclusa la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla criminalità organizzata.

Ove l'aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto per la stipula del contratto o non si sia presentato per la firma del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Provincia, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria, revocherà l'aggiudicazione per inadempimento.

Le spese contrattuali (bolli, copie, registrazione, etc.) restano a totale carico dell'Operatore.

ART. 27 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace o, comunque, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della qualificazione degli offerenti e del capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Provincia.

Causano la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'esecutore del servizio, che la Provincia rilevi con espressa diffida ad adempiere, inviata con lettera raccomandata a/r.

In particolare costituiscono gravi inadempienze:

- impegnare nello svolgimento del servizio personale non regolarmente contrattualizzato;
- utilizzare, per il servizio di sorveglianza, unità di vigilanza non in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- il recesso unilaterale da parte dell'Operatore del servizio;
- l'accertata violazione a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 c ss.mm.ii.

in merito all'aver eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

- il verificarsi della circostanza prevista dall'art. 2, comma 2, della L.R. 15/2008 e cioè che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Operatore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, in ambito mafioso;

- l'accertata violazione alle disposizioni antimafia e/o alle indicazioni dei protocolli di legalità richiamati con la procedura di affidamento.

La rescissione suindicata avviene a mezzo comunicazione scritta indicante la motivazione di risoluzione.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Caltanissetta.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 29 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il rapporto con l'Operatore è regolato, anche, dai seguenti protocolli per la legalità stipulati il tra la Prefettura di Messina, la Provincia, altri enti locali del territorio ed istituzioni varie nonché dal protocollo di legalità stipulato il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture della Sicilia, l'Autorità di Vigilanza sui ll.pp., l'INPS e l'INAIL. Sono, altresì, applicati il "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" condiviso dalla G.R. con deliberazione n. 514 del 04/12/2009 e la direttiva del Ministro dell'Interno N. 4610 del 23/06/2010.

Specificatamente l'Operatore del servizio dovrà:

- segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto;

- collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, etc.);

- comunicare all'Amministrazione l'elenco delle imprese coinvolte per forniture o servizi attinenti alla prestazione resa dall'esecutore del Servizio nonché le eventuali successive variazioni;

- interrompere ogni rapporto di fornitura e/o servizio con eventuali operatori economici nei cui confronti sussistano informazioni a carattere interdittivo emesse dal Prefetto;

- inserire nei contratti sottoscritti dall'esecutore del servizio con i subappaltatori e i subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Operatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati o informazioni sulle prestazioni oggetto dell'appalto senza il preventivo consenso scritto della Provincia.

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta e per la stipula del contratto sono utilizzati dalla Provincia esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dell'affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli afferenti.

Nell'applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Tutte le condizioni indicate dal presente capitolato che dovessero essere oggetto di offerta migliorativa si intendono modificate ed adeguate alle condizioni specificate nell'offerta tecnica ed economica prodotte in sede di gara dall'Operatore aggiudicatario dell'appalto.

ART. 31 – RINVIO

È fatto rinvio alla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia, per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato e/o nel contratto.

Messina, li

Il Dirigente del V Dipartimento 2 U. D.

(Dott.ssa Silvana Schächter)

Silvana Schächter